



Informativa per la clientela di studio

del 04.11.2016

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: L'ANATOCISMO BANCARIO E L'AUTORIZZAZIONE DEL CLIENTE ALLA BANCA

Dall'1.10.2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di interessi (attivi e passivi) bancari. In particolare è previsto che:

- gli interessi attivi e passivi sono conteggiati al 31.12 di ogni anno;
- gli interessi passivi relativi a aperture di credito regolate in c/c o in c/pagamento nonché a sconfinamenti rispetto al fido accordato o su conti non affidati, sono addebitati sul c/c del cliente e si "trasformano" in capitale soltanto a fronte di specifica autorizzazione rilasciata alla banca. L'autorizzazione legittima l'applicazione del c.d. anatocismo, ossia il calcolo degli interessi sugli interessi.

Considerato che a fronte di tali novità le banche stanno inviando alla clientela le relative comunicazioni, compreso il modulo per il rilascio dell'autorizzazione, viene posta l'attenzione su quanto in esse contenuto.

La produzione di interessi da altri interessi su un determinato capitale configura il c.d. anatocismo. Di fatto, gli interessi maturati vanno a sommarsi al capitale, ossia all'importo su cui sono calcolati gli interessi.

Come stabilito dall'art. 5, Decreto n. 343/2016, le nuove disposizioni si applicano **"al più tardi" agli interessi maturati dall'1.10.2016.**

A fronte di tali novità, le banche stanno inviando ai clienti 2 comunicazioni:

- l'una, relativa alla **variazione unilaterale del contratto**, per adeguarlo alle nuove disposizioni;
- l'altra, contenente la **richiesta di autorizzazione preventiva** del cliente all'addebito degli interessi passivi sul c/c.

PERIODICITÀ DI CONTEGGIO DEGLI INTERESSI DEBITORI ED ESIGIBILITÀ DEGLI STESSI

Relativamente alla **periodicità di conteggio degli interessi**, disciplinata dalla **lett. a)** del citato comma 2:

- è stato modificato l'ambito applicativo, considerati il nuovo riferimento ai "rapporti" di c/c in luogo delle "operazioni" di c/c e l'estensione ai rapporti di c/pagamento;
- ancorché sia confermata la medesima periodicità per gli interessi creditori e debitori, viene ora fissato un **termine minimo di conteggio**, comunque **non inferiore ad 1 anno.**



In particolare, gli interessi sono conteggiati:

- il 31.12 di ciascun anno;
- in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.

Per effetto della modifica della **lett. b)** del citato comma 2, gli **interessi debitori** a carico del cliente sulle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito **non possono produrre interessi ulteriori** e sono **calcolati esclusivamente sul capitale**.

Di fatto, come evidenziato dal comma 1 dell'art. 3 del citato Decreto n. 343/2016 **“gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi salvo quelli di mora”**, relativamente ai quali **“si applicano le disposizioni del codice civile”**.

APERTURE DI CREDITO E SCONFINAMENTI

Per le **aperture di credito regolate in c/c e in c/pagamento**, nonché per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, sono previste regole specifiche relativamente agli interessi passivi.

Gli **interessi debitori** riferiti alle aperture di credito / sconfinamenti:

- **sono conteggiati al 31.12**, separatamente dal capitale;
- divengono **esigibili l'1.3 dell'anno successivo** a quello di maturazione.

Secondo quanto specificato dall'art. 4, comma 4, Decreto n. 343/2016, al cliente deve essere assicurato un periodo di **30 giorni** dal ricevimento delle comunicazioni periodiche (ad esempio, l'estratto conto) riferite alle informazioni delle operazioni a pagamento e dei contratti ex artt. 119 e 126-quater del TUB, **prima che gli interessi maturati divengano esigibili**.

Il contratto può comunque prevedere un termine diverso, qualora favorevole al cliente.

AUTORIZZAZIONE DEL CLIENTE

Al momento in cui gli interessi passivi diventano esigibili, ossia all'1.3, a fronte dell'**autorizzazione**, anche preventiva, del cliente, **gli stessi sono addebitati sul conto**; la somma addebitata è considerata capitale.

L'**autorizzazione** all'addebito sul c/c, con conseguente capitalizzazione degli interessi, **legittima di fatto l'applicazione dell'anatocismo**. Infatti, gli interessi si “trasformano” in capitale e pertanto sull'importo capitale incrementato degli interessi saranno calcolati ulteriori interessi.

Il cliente può **revocare l'autorizzazione** in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Da quanto sopra si evince quindi che la banca non può addebitare automaticamente sul conto del cliente gli interessi maturati al 31.12.

In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione, la stessa potrebbe procedere alla compensazione degli interessi passivi utilizzando le disponibilità presenti sugli (eventuali) c/c attivi. Diversamente, il cliente dovrà effettuare il relativo pagamento utilizzando altre risorse finanziarie.

In mancanza delle suddette modalità di recupero la banca avvierà la procedura di **messa in mora** del cliente.



STUDIO DUÒ
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

In caso di **chiusura definitiva del rapporto**, gli interessi sono immediatamente esigibili.

Come disposto dal comma 7 dell'art. 4 del Decreto n. 343/2016, il saldo relativo al capitale può produrre interessi, secondo quanto stabilito dal contratto. Quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

ESIGIBILITÀ DEGLI INTERESSI CREDITORI

Gli interessi attivi, conteggiati al 31.12, divengono esigibili immediatamente e pertanto sono **accreditati sul c/c al 31.12.**

La banca può continuare ad accreditare gli interessi attivi con periodicità trimestrale o semestrale.

Distinti saluti